

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

PER: PERILLI DANILO (PRLDNL91S06C751B) nato a Cittiglio (Va) e residente in Leggiuno (Va) alla Via Roma n. 58, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero dell'Istruzione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÉ CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Augusta Celada, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Lombardia-Direzione Generale, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A049 presso USR Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché nei confronti di

FOSCHI PAOLA nata a FAENZA (RA), il 05/05/1969, e residente in Via Dante, 43 a Cernusco sul Naviglio (MI) – vincitrice in posizione 161° graduatorie di merito A049 Lombardia

PINESE ANDREA nato il 15/03/1979 a Bergamo (BG) e residente in Via Borgo Canale n. 44- Bergamo -idoneo in posizione graduatoria 203° graduatorie di merito A049 Lombardia

Per l'annullamento e/o nullità

- a) delle **Graduatorie definitive di merito** relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso del ricorrente nei limiti del proprio interesse, A049 Lombardia, come pubblicate dall'USR Lombardia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 09/06/2021 prot. n. 1229, a firma della Dott.ssa Augusta Celada, in qualità di Direttore Generale dell'USR Lombardia- Direzione Generale, nella parte in cui è previsto l'esito negativo del ricorrente, nonché nella parte in cui la sufficienza è ritenuta essere superiore a quella matematica, nonché per l'annullamento di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nella parte in cui esprimono il giudizio negativo della candidata istante; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso A014 – A044 – A046 – A049 – A052, nelle modalità di correzione, della motivazione riportata ivi compresa anche quella ad oggi non conosciuta; nonché di tutti i giudizi attribuiti alla parte ricorrente nella parte in cui, ingiustamente, ritengono l'istante non meritevole di esito favorevole;

- b) nonché degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto ed impugnato decreto di approvazione delle graduatorie di merito, fra cui: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; visto il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; visto il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020; visto l'art. 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»; visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; visto l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; visto l'art. 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

successiva valutazione dei titoli; vista la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta; vista la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli; visto l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; visto il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali; visti gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime; visti i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A049; visti gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice; vista la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe A049; visto l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale; visto l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

- c) delle Graduatorie definitive di merito rettifiche relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso del ricorrente nei limiti del proprio interesse, A049 Lombardia, come pubblicate dall'USR Lombardia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 30/06/2021 prot. n. 1597, a firma della Dott.ssa Augusta Celada, in qualità di Direttore Generale dell'USR Lombardia- Direzione Generale, nella parte in cui è previsto l'esito negativo del ricorrente,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

nonché nella parte in cui la sufficienza è ritenute essere superiore a quella matematica, nonché per l'annullamento di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito rettifiche e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse lesivo, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nella parte in cui esprimono il giudizio negativo della candidata istante; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso A014 – A044 – A046 – A049 – A052, nelle modalità di correzione, della motivazione riportata ivi compresa anche quella ad oggi non conosciuta; nonché di tutti i giudizi attribuiti alla parte ricorrente nella parte in cui, ingiustamente, ritengono l'istante non meritevole di esito favorevole;

- d) nonché degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto e impugnato decreto di approvazione delle graduatorie di merito rettifiche, fra cui: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; visto il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; visto il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

del D.D.G. 510/2020; visto l'art. 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»; visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; visto l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; visto l'art. 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli; vista la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta; vista la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli; visto l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; visto il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali; visti gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime; visti i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A049; visti gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice; vista la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe A049; visto l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale; visto l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

- categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili; visto il proprio decreto 9 giugno 2021 n. 1229, relativo alla pubblicazione della graduatoria per la classe di concorso A049 regione Lombardia; viste le valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice sulle richieste di rettifica pervenute;
- e) nonché di tutte le griglie di valutazione ivi comprese le griglie di valutazione della prova scritta avente come codice di correzione l'impugnato compito n.167 con l'attribuzione del punteggio, nella parte in cui viene fornito il seguente giudizio sintetico: "INSUFFICIENTE" e nella parte in cui sono riscontrabili degli errori nell'attribuzione dei punteggi; nonché degli elaborati della prova scritta se intesi in senso lesivo per il ricorrente;
 - f) del verbale di correzione n. 17 del 22/04/2021, da cui risulta come siano state caricate sulla piattaforma le seguenti griglie di valutazione firmate dei compiti N. 66 - N. 89; dal N. 137- al 170 (in cui è ricompreso il compito del ricorrente); dal N.173 al N. 210
 - g) del decreto di costituzione della Commissione per la classe di concorso A049 prot. n. 135 del 01/02/2021, a firma della Dott.ssa Augusta Celada, in qualità di Direttore Generale dell'USR Lombardia- Direzione Generale;
 - h) Nonché, nei limiti dell'interesse e *in parte qua*, di tutti gli atti e verbali scaturiti dall'istanza di accesso agli atti, come esibiti dalla stessa amministrazione scolastica, ivi compresi tutti gli elaborati come corretti, i verbali e atti di correzione e attribuzione del punteggio, di composizione della Commissione, di attribuzione della impugnata motivazione e valutazione, di svolgimento della procedura e compresi anche tutti gli atti e verbali non conosciuti, nonché di tutte le griglie.
 - i) della nota prot. n. 0000712 del 07/01/2021, a firma del dott. Filippo Serra, Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto "Procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai decreti dipartimentali 23 aprile 2020 n. 510 e 8 luglio 2020 n. 783. Correzione delle prove scritte da parte delle commissioni giudicatrici. Indicazioni operative".

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

- j) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno";

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, : dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione dell'istante al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugunate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequae note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso; nonché di ogni eventuale silenzio serbato.

- k) Nonché, ove occorra, nei limiti dell'interesse, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso;
- l) Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati;
- m) Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

- n) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *“Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni.
- o) Nonché nella parte in cui l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano.
- p) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al dm 783/2020, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per la ricorrente, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura.

- q) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020.
- r) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *“Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione”*, nella parte in cui ha previsto la sospensione delle prove concorsuali, quando per alcune classi di concorso- compresa quella dell'odierna ricorrente – le prove si erano già svolte.
- s) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- t) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”, a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Nonché ove occorra di ogni eventuale silenzio serbato anche silente o rigetto.

- u) Nonché del nuovo Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in GU n. 5 del 19/01/2021.
- v) del Decreto Ministeriale n. 228 del 23/07/2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22*”, riguardante il contingente delle nomine.
- w) Nonché ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nell’epigrafe dell’impugnato provvedimento che qui si hanno per integralmente trascritti: vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e, in particolare, l’articolo 39, come modificato dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”; vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti; visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” e, in particolare, l'articolo 64; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all'articolo 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo; visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità; vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, commi 729 e 730; visto il decreto-legge

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l’articolo 14, comma 7; visto il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”; visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 230, commi 1 e 2; visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, gli articoli 58 e 59; visto il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado” visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2020, n. 91, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”; visti i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno; visto il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; visto il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno; visto il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; visto il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510; visto il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 47 del 15 giugno 2021, recante "Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041"; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018; considerato che il numero dei posti vacanti e disponibili, al termine delle operazioni di mobilità, al netto dell'esubero, risulta pari a n. 112.883; considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa; considerato che, al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, il personale docente in situazione di esubero è pari a 324 unità; preso atto che l'Ufficio di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

Gabinetto del Ministero dell'Economia e Finanze, con nota 13793 del 15 luglio 2021, ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 112.473; considerato che, pertanto, il contingente per le nomine in ruolo di personale docente deve essere rideterminato nel numero complessivo di n. 112.473 posti, con riduzione del contingente in proporzione alle disponibilità di ciascuna regione rispetto al totale; ritenuto prioritario avviare con celerità e anticipo, rispetto alla tempistica seguita nei precedenti anni scolastici, le operazioni tecniche di immissione in ruolo per il corretto avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche in considerazione della perdurante emergenza pandemica; ritenuto necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 la presenza in servizio dei docenti nell'ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo; sentite le Organizzazioni sindacali; Tanto premesso il ricorrente propone il seguente ricorso per le successive ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La parte ricorrente, con Laurea Magistrale in Scienze Tecnica e Didattica dello Sport conseguita presso l'Università Statale di Milano in data 24/02/2017, ha partecipato al recente concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, per l'assunzione del personale docente.
2. Si premette - come meglio sarà visto in punto di diritto - che la normativa, tramite cui è stato indetto il presente Concorso, è stata, non a caso, denominata "*Salva precari*", in quanto il fine ultimo era quello di permettere la copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti, mediante la stabilizzazione dei docenti con servizio svolto in misura pari a tre annualità, nel rispetto del diritto euro unitario.
3. In particolare, il ricorrente ha preso parte alla procedura per la classe A049 (Scienze motorie e sportive nella Sc. Sec. di I grado) presso la regione Lombardia, conseguendo un punteggio pari a 50/80 (pari a 6,25/10).
4. Contro gli atti indicati in epigrafe ricorre la parte istante ed affida il proprio gravame alle seguenti censure.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATICO - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LOGICITA'- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 159/2019- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTIMATICHE - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

1. L'ingiusto consolidamento del precariato storico.

1.1. È fatto notorio che il presente concorso straordinario, a differenza degli altri concorsi pubblici indetti dal Ministero dell'Istruzione nel medesimo periodo (concorso ordinario, di cui al D. D. n. 499 del 21 aprile 2020; concorso abilitante, di cui al D.D. 497 del 21 aprile 2020), sia stato svolto durante la seconda ondata pandemica, al fine di permettere – secondo le intenzioni iniziali – il reclutamento del personale docente e, dunque, al fine di risolvere o, quanto meno, di contenere, il fenomeno del precariato scolastico.

È altrettanto notorio come a tale concorso non abbiano in realtà preso parte, per varie cause, tutti i candidati iscritti. Si tratta di cause molto spesso legate al fatto che non tutti i partecipanti siano riusciti ad affrontare gli spostamenti, nel pieno della seconda ondata di pandemia, al fine di recarsi presso altra regione - di frequente, lontana anche oltre mille chilometri dal luogo di servizio - in base al principio dell'accorpamento che il Ministero aveva previsto dopo la prima ondata dell'epidemia, ma non più rivisitato in occasione della seconda ondata.

In altri casi, invece, gli impedimenti sono stati legati al fatto che alcuni docenti avevano contratto il *covid* oppure erano in isolamento fiduciario oppure in quarantena e, in ragione di tanto, sono rimasti esclusi.

Dunque, con riferimento al presente concorso si può sostenere tutto, ma tranne che sia stata favorita la massima partecipazione dei candidati, e le pronunce intervenute per l'ammissione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

dei concorrenti alle prove suppletive – quest’ultime, infatti, non sono mai state né previste né volute da parte del Ministero - ne sono la chiara prova.

È dunque prevalsa l’esigenza di selezionare il numero dei candidati da reclutare, anche a costo che venisse ristretta la platea dei docenti, come inevitabilmente sarebbe accaduto nel momento in cui si è deciso di indire una procedura tanto attesa, ampia e complessa, durante la pandemia.

1.2. Nel presente contesto, dunque, si colloca la prima doglianza che riguarda il fatto che, all’esito del tormentato concorso, il numero dei vincitori non si sia rivelato sufficiente – a livello nazionale - per ricoprire il fabbisogno delle cattedre e, dunque, la soglia di sufficienza, inizialmente prevista, ha finito per contraddire la *ratio* della stessa norma da cui è scaturito il bando.

Infatti, la parte ricorrente ha conseguito una votazione pari a 50/80, che risulta superiore alla soglia di sufficienza logico- matematica (6,25/10).

Al contrario, il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto l’impugnata soglia di sufficienza, essere pari a 7/10, da cui è derivata la mancata stabilizzazione del docente, mediante l’attribuzione dei posti, i quali saranno destinati al regime di precariato.

Nel caso di specie, dunque, il principio programmatico del fabbisogno non è stato soddisfatto, e la soglia di sufficienza superiore rispetto a quella logico – matematica costituisce sicuramente un ostacolo al raggiungimento dello scopo, che coincide con l’interesse pubblico a mantenere integro il principio della continuità didattica, attraverso l’abbinamento di ogni singola cattedra ad ogni singolo docente.

Ora, la *ratio* della l. n. 159/2019 (c.d. norma “*Salva precari*”) è quella di reclutare il personale docente che abbia svolto servizio tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, con almeno tre annualità, anche non consecutive. Si tratta, dunque, di un ampio arco temporale quello preso in considerazione dalla norma, al fine di permettere il reclutamento dei cosiddetti *precari storici*.

Ne deriva che l’innalzamento della soglia di sufficienza non si pone come elemento logico e giuridico in grado di permettere la risoluzione del precariato scolastico.

D’altronde, il fabbisogno delle cattedre rimasto tuttora scoperto, all’esito del concorso, contraddice la *ratio* ispiratrice della succitata normativa primaria che, nella sua lettura unitaria,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

prevede, quale scopo principale, proprio quello di assumere il personale docente, al fine, non certo trascurabile, di evitare la violazione dei noti principi di diritto eurounitario, i quali intervengono con lo scopo di prevenire - prima ancora di sanzionare - l'abuso dei contratti a termine. Abuso dei contratti che, nel comparto della scuola pubblica, dopo la nota vicenda delle GAE, è possibile evitare soltanto attraverso l'assunzione tramite concorso, che comporta la copertura dei posti disponibili.

Peraltro, non può essere trascurato come lo stesso ordinamento interno sia improntato al principio programmatico.

Nella presente vicenda, dunque, il principio programmatico, orientato alla copertura dei posti rimasti precari, non è stato soddisfatto.

Al contrario, lo scorrimento dei posti – tenuto conto, peraltro, della sufficienza matematica che è stata comunque conseguita dalla parte ricorrente - permetterebbe di ricoprire le cattedre rimaste precarie e di evitare perciò il consolidamento del precariato scolastico.

II

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. n. 159/2019- DI n- 1672019-
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA T.U. SULLA LEGISLAZIONE
SCOLASTICA DLGS 297/1994 – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI
PROPORZIONE- ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE-
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DPR 1989, n. 116.**

**2.1 Il criterio di valutazione per le prove scritte è stato formulato per i quiz preselettivi
che, in realtà, non si sono mai svolti.**

Un ulteriore profilo che si intende esaminare con la presente censura riguarda ancora il criterio di valutazione che il Ministero ha previsto in 7/10; al contrario, il ricorrente ha conseguito una soglia pari ad almeno 6/10, quale sufficienza logico- matematica.

In particolare, la valutazione è avvenuta attraverso un metodo che la stessa normativa aveva sì previsto, ma per un bando con risposte a quiz.

Ne deriva che l'impugnata decisione del Ministero dell'Istruzione, che, al posto dei quiz a crocette ha prescritto le risposte aperte, avrebbe dovuto essere caratterizzata da altrettanta

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

rimodulazione del sistema valutativo, il quale, invece, è rimasto invariato, ossia funzionale alla correzione di prove che non sono più state svolte tramite quiz, ma mediante risposte aperte.

Anche tale profilo, dunque, rappresenta una manifesta illogicità, nonché una violazione del principio del legittimo affidamento e della norma c.d.-Salva Precari.

In particolare, l'art. 1, comma 9, lett. a) del Dl n. 126/2019 prevede lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti **a risposta multipla**. Ora, la l. n.- 159/2019, nel convertire in Legge n. Dl n. 126/2019, ha previsto che:” comma 9: alla lettera a), dopo le parole: «a risposta multipla» sono inserite le seguenti: «su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche».

Come si può evincere, il Legislatore ha previsto nel Dl n. 126/19 che la sufficienza fosse pari a 7/10, ma in caso di prove per quiz.

In sede di conversione, tuttavia, il nuovo testo normativo ha previsto che le prove verteranno su “argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche”, come sarebbe comunque accaduto anche se le prove si fossero svolte per meri quiz e non si fosse invece trattato di prove scritte a risposta aperta.

In altri termini, il criterio di valutazione, che il Legislatore ha pensato per i quiz, è stato impropriamente utilizzato per valutare le prove scritte.

D'altronde, il metro di valutazione di 7/10 è tipico delle risposte chiuse, mentre, per quanto riguarda le risposte scritte aperte, in cui il candidato esprime il proprio merito, nella prassi amministrativa, i criteri di valutazione non possono di certo essere gli stessi delle prove preselettive.

Peraltro, il T.U. della legislazione scolastica, in materia di concorsi prescrive che: “La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva” (art 400, comma 11, Dlgs n. 297/1994).

2.2. Nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la presente censura in relazione ai provvedimenti impugnati, e, dunque, Codesto Ill.mo TAR dovesse invece ritenere che la procedura rispecchi pienamente il dettato normativo, si ritiene che per le anzidette ragioni la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

normativa vada rimessa alla Corte Costituzionale e vada anche valutata la pregiudiziale comunitaria.

Le ragioni riguardanti la pregiudiziale comunitaria sono chiare e legate al fatto che il concorso non ha previsto l'assunzione del personale docente precario, secondo i noti canoni stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria.

In altri termini, benché il concorso sia stato svolto con modalità particolari c.d. straordinarie, al fine di stabilizzare il personale docente, non è comunque stato possibile scorrere le graduatorie, nonostante il numero dei posti liberi, a livello nazionale, risulti superiore a quello dei vincitori.

Da ciò deriva che il ricorrente rimarrà precario, benché ci siano cattedre libere e vacanti.

Da qui deriva la palese violazione della direttiva 70/99 CE nella parte in cui non è prevista la copertura delle cattedre tramite scorrimento.

Le predette ragioni, dunque, riferite all'atto si intendono riferite alla norma primaria, se questa dovesse risultare essere oggetto di impedimento per l'annullamento degli atti gravati.

Infatti, la norma in esame contraddice con la Costituzione nel momento in cui prevede due canali di assunzione diversi: Semplificato (senza prove) e Straordinario (con prove durante la pandemia).

Il ricorrente ha tutto l'interesse ad insorgere contro la soglia, infatti, in caso di accoglimento della presente censura, l'istante, che ha conseguito un punteggio pari alla sufficienza matematica, verrebbe inserito nelle impugnate graduatorie.

In caso di incostituzionalità della norma, invece, troverebbe applicazione la legge precedente, peraltro ancora in vigore, ossia il T.U sulla legislazione scolastica, che, come già visto sopra, stabilisce come: *“La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”* (art 400, comma 11, Dlgs n. 297/1994).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

III

SUL BILANCIAMENTO DI INTERESSI E LA LETTURA COMUNITARIAMETE ORIENTATA.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 159/2019- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LOCIGITA' E RAZIONALLITA- VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI NON CONTRADDIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO-- IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

3.1. Il bilanciamento degli interessi.

Sotto altro profilo viene in rilievo il principio del bilanciamento degli interessi e dell'efficienza amministrativa, proporzionalità ed economicità delle scelte.

Invero, dallo scorrimento delle graduatorie dei vincitori, in favore del ricorrente, che ha conseguito la sufficienza, non scaturirebbe alcun tipo di pregiudizio per la parte pubblica.

Anzi, la stessa parte pubblica riceverebbe un beneficio, in quanto verrebbero ricoperte le cattedre rimaste comunque precarie.

Al contempo, la parte privata vedrebbe valorizzato il proprio servizio e la possibilità di accedere al ruolo, dopo svariati anni di precariato.

In tale ottica di bilanciamento, pertanto, la parte pubblica e la parte privata convergerebbero sui medesimi principi di legalità, prima ancora che di discrezionalità.

Si tratta, in particolare, della legalità derivante dal diritto euro unitario. Come sopra è stato accennato, infatti, anche nel comparto della scuola pubblica vige il divieto di abuso del contratto a termine.

Al contrario, il Ministero, anziché utilizzare il docente a tempo indeterminato, preferisce utilizzare lo stesso docente in maniera precaria, con maggiori costi per la stessa Amministrazione, in ragione del fatto che il concorso è stato comunque indetto con la copertura finanziaria volta a coprire i posti messi a bando.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

Dunque, il Ministero sosterrà maggiori oneri per assumere il docente in quanto precario, rispetto ai costi che invece sosterebbe se assumesse lo stesso ricorrente a tempo indeterminato.

L'assenza di tale forma di bilanciamento degli interessi, dunque, contrasta con i principi di rilevanza comunitaria della proporzionalità dei mezzi rispetto ad i fini.

Tale *favor* comunitario si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130/2019, la quale ha sancito come il concorso riservato del 2018 (dunque, un concorso senza prove selettive, che prevedeva una sola prova orale ma senza alcun *numerus clausus* di vincitori), fosse costituzionalmente compatibile in quanto lo scopo della procedura era proprio quello di reclutare i docenti e fronteggiare il problema del precariato, di rilevanza comunitaria.

IV

VIOLAZIONE DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO – VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA GENERALE SUI CONCORSI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEL BANDO IN QUANTO LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE.

4.1. Il verbale non risulta sottoscritto dal Presidente della Commissione.

A seguito della richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente, è stato trasmesso al prof. Perilli, oltre al compito corretto, anche il “verbale n. 17 alla correzione dei compiti ed all'attribuzione dei punteggi (caricamento griglie valutazione compiti)”, da cui risulta che in data 22/04/2021 sono state caricate sulla piattaforma le griglie di valutazione firmate dei compiti N. 66 - N. 89, dal N. 137- al 170 (in cui sono comprese quelle del ricorrente aventi N. 167), dal N.173 al N. 210.

Come si evince dalla documentazione allegata, la griglia di valutazione dell'elaborato del ricorrente non è firmata dalla Presidente della Commissione dott.ssa Acquati Marina, così come neppure il verbale n. 17 del 22/04/2021 non è stato sottoscritto né dalla Presidente della Commissione dott.ssa Acquati Marina né dal Commissario Aggregato di inglese dott.ssa Barlassina Silvia.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

All'uopo, l'articolo 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994 ("regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego") stabilisce che *"di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*.

Conformemente alla predetta disposizione, si richiama il principio espresso più volte dalla giurisprudenza (*ex plurimis, Tar Campania, Salerno, Sent n. 951 del 25 maggio 2017*), in base al quale *"La mancata sottoscrizione dei verbali da parte del presidente della commissione non costituisce soltanto una carenza formale, ma incide sulla stessa composizione della commissione giudicatrice. Infatti, la commissione è un collegio perfetto, che deve funzionare nella completezza dei suoi componenti. Il requisito formale della rituale sottoscrizione dei verbali non può essere sanata ex post, neppure a seguito di una eventuale ed integrale rilettura collegiale di tutte le prove esaminate dai singoli commissari"*.

In ragione di tanto, il ricorrente chiede la riconvocazione della Commissione esaminatrice, in diversa composizione, oppure, in subordine, in medesima composizione, per procedere comunque alla nuova correzione della prova scritta.

Peraltro, la normativa primaria da cui la presente procedura è scaturita, non giustifica la mancata apposizione della firma. Ne deriva che l'impugnato *modus operandi* rappresenta una palese violazione dei principi della trasparenza e buon andamento.

V

VIOLAZIONE DEL DPR 487/1994 – ILLOGICITA' MANIFESTA- DIFETTO DI PROPORZIONE- CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ART. 1,2,3,4,97 COST.

5. Difetto di logicità e difetto di coerenza del dato temporale.

5.1. Nell'impugnato verbale n. 17, avente ad oggetto "VERBALE n. 17 alla correzione dei compiti ed all'attribuzione dei punteggi (caricamento griglie valutazione compiti)", è riportato che la Commissione si è riunita alle ore 14.00 per attribuire il punteggio dei compiti N. 66 - N.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

89, dal N. 137- al 170 e dal N.173 al N. 210. Come emerge dallo stesso verbale, la Commissione ha concluso i lavori alle ore 16.30 della medesima data.

Ora, il numero dei compiti che la Commissione ha scrutinato nell'arco temporale che va dalle ore 14.00 alle ore 16.30, è stato di ben 74 elaborati. Se si divide il numero delle ore e dei minuti di riunione della Commissione per il numero dei compiti corretti, emerge che per ogni elaborato la Commissione ha impiegato appena 2 minuti!

È manifestamente illogico ed impossibile che la Commissione, in così poco tempo, abbia potuto visionare tutti gli elaborati dei candidati e procedere alla correzione.

Tale agire amministrativo si pone in grave contrasto con la trasparenza, il buon andamento ed il merito: è infatti assurdo che in un tempo così ristretto si possano correggere tutti gli elaborati descritti nel contestato verbale.

Tale profilo assume maggiore rilevanza, proprio in virtù del fatto che la presente procedura presenta notevoli rilievi comunitari, ed è stata indetta proprio al fine di favorire la stabilizzazione dei precari storici.

È pertanto assurdo che, in un simile contesto, la Commissione abbia impiegato circa due minuti per correggere gli elaborati.

Da ciò deriva come ci sia stato un vero e proprio eccesso di potere che coinvolge la prova svolta dal ricorrente, il quale, del tutto ingiustamente ed in maniera illogica, ha visto attribuirsi un punteggio insufficiente e "corretto" in tempi strettissimi, tale da rendere impossibile la valutazione trasparente.

Inoltre, come risulta dagli atti successivi all'istanza avanzata dalla parte ricorrente, il verbale n. 17 del 22/04/2021 riporta come le operazioni di correzione si siano svolte per l'appunto in data 22/04/2021.

Tuttavia, tale impugnato provvedimento è smentito dalle impugnate griglie di valutazione, in cui è riportato come l'attribuzione del punteggio sia avvenuta *ex ante*.

Pertanto, in tale griglia di valutazione, che, dunque, anticipa il verbale n. 17 del 22/04/2021, le firme dei commissari non sono state apposte tutte nella medesima data.

Invero, si evince che i commissari Prof. Andrea Tosi e Prof.ssa Silvia Barlassina hanno firmato in digitale la griglia di valutazione in data 06/04/2021, la segreteria Prof.ssa Antonella Guarnieri in data 13/04/2021, mentre il prof. Alfonso Bella in data 18/04/2021.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

Ora, è manifestamente illogico non solo che il verbale n. 17 indichi quale data di correzione quella del 22/04/2021, ma è altrettanto illogico ed illegittimo, rispetto ai principi generali dei concorsi, che, come risulta dalla la griglia di valutazione, la correzione delle prove sia avvenuta con sottoscrizioni poste in momenti tra loro diversi in verbali tra loro distinti.

VI

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97, COST- DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE APPARENTE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APLLICAZIONE DELLA LEGGE N. 159/2019- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO - CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

6.1. La motivazione del provvedimento: frasi di stile formulate *a priori*.

La prova del ricorrente è stata valutata con il voto numerico e con una motivazione del tutto insufficiente a giustificare il predetto voto.

Ora, questa difesa non trascura come ci sia una parte della giurisprudenza amministrativa che ritenga come il voto numerico sia sufficiente a definire la motivazione.

Tuttavia, tale filone giurisprudenziale, per lo più sorto in occasione degli esami di accesso all'abilitazione forense, non afferma che il principio del voto numerico sia in assoluto sufficiente, ma tale principio dovrà tenere conto dei presupposti da cui il bando scaturisce, degli esiti delle prove, in altri termini, di tutto quanto possa permettere al candidato di valutare, in maniera coerente, il percorso logico- motivazionale intrapreso dalla Commissione nell'esprimere il proprio giudizio.

Nel caso in esame non ci sono situazioni tali che possano permettere di rinvenire il ragionamento seguito dalla Commissione. Invero, la motivazione della prova dell'odierno ricorrente si rileva insufficiente.

In particolare, il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, in merito al compito del ricorrente, è stato il seguente: “INSUFFICIENTE”.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

Ora, non pare revocabile in dubbio come il semplice aggettivo “insufficiente”, privo di alcun tipo di motivazione giustificata, non possa di certo integrare un giudizio sintetico.

Ne deriva che il ricorrente, per le predette ragioni, censura la valutazione conseguita, in quanto è tale da essere priva del passaggio logico motivazionale necessario per l’attribuzione del punteggio, in un contesto che ha visto il presente concorso essere stato indetto, soprattutto, per adempiere alle prescrizioni comunitarie, ossia al giusto fine di stabilizzare il personale docente.

Si tratta, dunque, di un’ipotesi in cui la motivazione dovrebbe essere se non rafforzata, quanto meno, più chiara e lineare in base ai delicati fini perseguiti dal Legislatore nazionale e comunitario.

6.2. Il giudizio sintetico privo del passaggio logico motivazionale.

Si ribadisce dunque che il giudizio sintetico riportato in calce alle griglie di valutazione è il seguente: “INSUFFICIENTE” e, pertanto, non fornisce alcuna motivazione circa i motivi per cui il compito del ricorrente sia insufficiente o per cui il ricorrente avrebbe meritato un giudizio così generico, né permette di risalire all’iter seguito dalla Commissione.

Peraltro, nelle griglie di valutazione, il giudizio espresso per ciascun quesito risulta essere contraddittorio ed illogico.

Invero, con riferimento al quesito 1, non si comprende come la Commissione abbia potuto attribuire, in ordine alla padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento punti n. 3, definendo la trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche, per poi contraddirsi e assegnare, in ordine alla qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica punti 3,5, definendo l’esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale.

Anche con riferimento al quesito n. 2 la Commissione si contraddice nel valutare l’elaborato e assegnare i punteggi: in ordine alla padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento, la Commissione ha assegnato al prof. Perilli punti 3 per la trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche. Tuttavia, subito dopo, cambia il proprio giudizio sul quesito n. 2: e infatti, in ordine alla padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento, ritiene la trattazione pertinente basata su conoscenze e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

competenze didattico- metodologiche appropriate e assegna 3,5 punti e altri 3,5 punti assegna per la chiara qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica, sul piano morfosintattico e lessicale.

Con riferimento al quesito numero 3, in ordine alla padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento (primo indicatore) e alla padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche (secondo indicatore) la Commissione assegna punti 3, ritenendo la trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari (primo descrittore) e didattico- metodologiche (secondo descrittore) incomplete e generiche, poi, nuovamente, si smentisce nel giudizio e assegna ben 4 punti in ordine alla qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica, in ragione dell'esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore.

Ancora, con riferimento al quesito n. 4, la Commissione, assegna 2 punti in ordine alla padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento, ritenendo la trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche; assegna sempre 2 punti in ordine alla padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento, a causa della trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico- metodologiche incomplete e/o generiche; si contraddice poi assegnando ben 4 punti in relazione alla qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica, in ragione dell'esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore- giudizio, questo, che palesemente, contrasta con conoscenze e competenze generiche e incomplete che, se fossero effettivamente tali- non potrebbero far sì che il ricorrente adotti un lessico, anche di settore ricco e appropriato!

6.3. Erroneo calcolo del punteggio, quale figura sintomatica dell'eccesso di potere in ordine alle modalità di conduzione e valutazione della presente procedura.

La Commissione, con riferimento al quesito n. 1, in ordine alla padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento, ritiene la trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico – metodologiche

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

appropriate, ma anziché assegnare 3,5 punti, quale sufficienza prevista dalla stessa griglia, ne assegna solo 3.

Con riferimento al quesito n. 5, inoltre, la Commissione ha attribuito contemporaneamente due differenti punteggi relativamente al secondo indicatore (Padronanza delle conoscenze e competenze didattico metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento) ovvero 2,5 e 4, ma nel computo totale ha considerato il punteggio più basso e, quindi, 2,5.

Se i quesiti n. 1 e n. 5 fossero stati correttamente valutati e, quindi, rispettivamente con 3, 5 e 4 punti, il punteggio effettivo del ricorrente sarebbe stato non 50 ma 52 (6,5/10)!

Peraltro, quanto alla prova in lingua inglese, la Commissione ha attribuito alla domanda n. 4 un punteggio pari a 0,2, ma inserendo lo stesso nella riga errata, ovvero in quella che comprende un punteggio che va da 0,8 a 1, con la conseguenza che non è possibile comprendere la trasparenza del giudizio.

Da quanto sopra è evidente come il giudizio “INSUFFICIENTE” sia eccessivamente sintetico, ingiusta conseguenza dell’erroneo metodo di valutazione, nonché inidoneo a giustificare l’evidente contraddittorietà dei punteggi assegnati e gli errori posti in essere dalla Commissione, che ledono il principio della trasparenza.

Inoltre, si contestano le griglie di valutazione in quanto manifestamente illogiche perché oltre ad essere graduate senza alcun tipo di criterio, sono anch’esse del tutto generiche e vaghe.

In particolare, nelle griglie il primo indicatore è il seguente: “*Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento*”, il quale nulla si distingue a livello sostanziale dal secondo indicatore, al punto da tracciare delle vere e proprie differenze di parametro e di motivazione: “*Padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento*”.

Come si può evincere, infatti, dalle griglie allegate, le voci in esse riportate sono prive di senso compiuto, meramente ripetitive di concetti solo astratti e del tutto inadeguate a motivare il giudizio dei candidati, in particolare, con riferimento alle peculiarità del presente concorso di rilievo euro unitario.

Da tale censura, dunque, deriva l’interesse del ricorrente a richiedere la motivazione tramite una nuova prova. Oppure, come accade in tutti i casi di lesione all’interesse legittimo di natura

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

pretensiva, la situazione giuridica può espandersi tramite il bene della vita che consiste, per l'appunto, nell'accesso nell'ambito graduatorie.

VII

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEI CONCORSI- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO COMPETITORUM* - VIOLAZIONE DEL BANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E/O ERONE APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - CARENZA ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA- ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA OBBLIGATORIETA' DELLA PROVA INFORMATICA - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

7.1. La violazione dei principi generali dei concorsi e la violazione del principio della *par condicio competitorum*. L'assenza della prova informatica.

Com'è noto, inoltre, la procedura è stata svolta durante la seconda ondata, per poi essere sospesa e successivamente ripresa, nonché integrata dalle prove suppletive.

Ma tale modo di agire ha riguardato soltanto il concorso straordinario e non anche gli altri due concorsi contestualmente indetti, ossia il concorso per l'abilitazione (D.D. 497 del 21 aprile 2020) e quello ordinario (D. D. n. 499 del 21 aprile 2020).

Da qui deriva una chiara violazione del principio della *par condicio*, visto che il medesimo concorso non ha avuto la stessa contestualità prevista dal bando.

In altri termini, il bando e il successivo decreto non prevedevano una calendarizzazione frazionata delle prove, con la conseguenza, dunque, che il bando, in quanto *lex specialis*, è stato violato.

Inoltre, il bando impugnato ha previsto una tempistica illogica e sproporzionata rispetto alla complessità della prova e alle modalità di esecuzione della stessa.

Invero, la prova consisteva in cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento e in un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

Non pare revocabile in dubbio che, dividendo le domande (5 sulla materia e 5 di inglese) per il tempo a disposizione attribuito ad ogni candidato, pari a centocinquanta minuti, risultano quindici minuti per ogni domanda aperta. Tale tempistica appare però del tutto insufficiente per rispondere alle domande aperte, tenuto altresì conto dei cinque quesiti di inglese, relativi ad un testo di lingua inglese.

Inoltre, una specifica censura deve essere sollevata attorno alla questione relativa alla prova informatica. Infatti, com'è noto, il D. LGS. N. 165/01 e la L. n. 82 del 07.03.2005, prescrivono che in tutti i concorsi pubblici debba essere espletata la prova informatica, oltre a quella in lingua inglese. Tuttavia, duole rilevare come il Ministero non abbia previsto lo svolgimento della prova informatica, con la conseguenza di aver reso illegittima la procedura in quanto ha violato chiaramente il disposto normativo di cui all'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01, secondo cui "A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere" e quello di cui all'art. l'art. 13 del "*Codice dell'amministrazione digitale*" di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" che "*1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*".

Al contrario, il Ministero dell'Istruzione ha violato l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali e, dunque, tale *modus operandi* adottato dall'Amministrazione non è certamente in grado di assicurare la selezione del migliore funzionario rispetto al fine della procedura e risulta in contraddizione con la logica del concorso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

VIII

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, poiché è materialmente impossibile individuare uno ad uno eventuali soggetti terzi, secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del ricorso.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso

Valore indeterminabile- Contributo unificato, se dovuto, pari ad € 325,00.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 07/09/2021

Avv. Sirio Solidoro